



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N. 345 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 193 DEL 30-07-2021

Oggetto: CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE DI MINORE.
LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.21 - 31.07.21

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 07.06.2021 con il quale è stata attribuita al Sindaco Sig. Armando Altini, ai sensi dell'art. 13- ter, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 31.05.2021, la responsabilità del Settore Affari Istituzionali e generali, Finanze e contabilità.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale nr. 10 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione Semplificato e relativi allegati per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale nr. 11 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 43 del 14/05/2021 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021 contenente il Piano delle performance per il triennio 2021/2023 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Falerone, in ottemperanza all'attuale normativa e nell'attuazione degli indirizzi di politica sociale statale e regionale:
 - garantisce al minore protezione, tutela e diritti ed in particolare quello che è il diritto essenziale del minore, quale il diritto all'educazione "nell'ambito della propria famiglia" (L. 184/83, Art. 1);

- individua quale primo compito istituzionale quello di sostenere, con la propria azione, la famiglia e, qualora questa sia temporaneamente in difficoltà, quello di provvedere ad assicurare al minore cura ed educazione per il tempo necessario alla famiglia d'origine di ristabilirsi e recuperare le sue funzioni genitoriali;
- promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della Comunità;
- l'Istituto dell'Affidamento Familiare è regolamentato, in particolare, dal seguente complesso normativo:
 - Legge n. 184 del 4 maggio 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
 - Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" sottoscritta all'Aja il 29 maggio 1983;
 - Legge n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - D.P.C.M. 14.02.2001;
 - Legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifiche alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 – Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori – nonché al Titolo VIII del Libro Primo del Codice Civile";
 - Linee di indirizzo nazionali per l' Affidamento Familiare del 2012;
 - Legge Regionale n. 8 del 14.03.1994 e successive modifiche;
 - -Legge Regionale n. 32 del 01.12.2014 "Sistema Regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
 - Delibera Giunta Regionale n. 202 del 03.06.1998, "Indirizzi per l'organizzazione del servizio ed attività consultoriale";
 - Delibera Giunta Regionale n. 869 del 17.06.2003, "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni";
 - Delibera Giunta Regionale n. 865 del 11.06.2012 "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia";
 - Delibera Giunta Regionale n. 1413 del 08.10.2012 "Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia";

CHE lo scopo generale dell'Affidamento Familiare è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un inserimento in struttura comunitaria. L'Affidamento Familiare è un intervento di norma temporaneo e prevede il collocamento presso una famiglia o persona affidataria ritenuta in grado di provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione del minore affidato.

CHE L'affidamento può essere:

- **consensuale:** disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore su proposta dell'équipe tecnica integrata, previo consenso dei genitori o del tutore e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (L. 149/2001, Art.1, c.1). L'affidamento viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell'affidamento.
- **giudiziario:** quando, a tutela del minore, sia avviato dall'équipe tecnica integrata a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso o meno della famiglia d'origine (L. 149/2001 Art.1, c.2).

CHE l'affidamento familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base di norme e bisogni presenti nella realtà familiare del minore:

a) **Affidamento residenziale intra-familiare o a parenti**: consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado (famiglie o single). Tale forma di affidamento, di fatto, non richiede alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario in quanto la disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra loro un vincolo di parentela è espressione di solidarietà e un obbligo indicato dall'art. 433 del C.C.

Se l'affidamento intra-familiare è consensuale e non superiore ai sei mesi, la legge non prevede segnalazione all'autorità giudiziaria. Deve invece essere fatta la segnalazione al G.T. (Giudice Tutelare) qualora lo stesso si dovesse protrarre oltre i sei mesi.

Si può ricorrere a questa forma di affidamento nel caso in cui soggetti, resisi disponibili all'interno del contesto familiare allargato, non evidenzino situazioni di rilevante disagio personale, dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo-relazionale e materiale, siano disponibili a collaborare con i servizi e non si rilevi la presenza di elevata conflittualità con la famiglia d'origine.

b) **Affidamento residenziale etero-familiare**: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale (single), che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine del minore. L'affidamento può essere sia consensuale che non consensuale con la famiglia di origine.

Nel primo caso è sufficiente che venga comunicato al Giudice Tutelare.

Nel secondo caso invece, se il minore è già oggetto di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, è necessario un provvedimento giudiziario, altrimenti dovrà essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il T.M., che ne curerà la trasmissione al Tribunale per i Minorenni.

Si ricorre all'affidamento etero-familiare qualora i soggetti resisi disponibili all'interno della famiglia allargata del/dei minore/i presentino situazioni di disagio personale e/o familiare significativi, oppure non dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo e/o materiale, o, ancora, nell'eventualità che vi siano dinamiche relazionali conflittuali o disfunzionali con la famiglia originaria del minore, potenzialmente lesive rispetto all'esigenza di tutela dello stesso.

c) **Affidamento part-time (o diurno o di appoggio familiare)**: per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia d'origine e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata e/o per alcuni giorni della settimana. E' una forma flessibile di tutela, finalizzata ad evitare, per quanto possibile, l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare d'origine, attuando anche tutti gli interventi di supporto/assistenza utili allo stesso. Questa forma flessibile di servizio consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a seconda del progetto predisposto a sostegno della famiglia d'origine e per la tutela del minore.

Tale tipo di affidamento può essere utilizzato per minori che non necessitano di un allontanamento dal loro nucleo familiare d'origine.

In ogni caso, se il minore è oggetto di un procedimento presso il T.M., sarà necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o del tutore se verso i genitori sono stati adottati provvedimenti limitativi della responsabilità.

VISTO il Decreto del Tribunale dei Minorenni delle Marche n. 343/15 del 13/09/2017 relativo all'affidamento del minore le cui generalità sono in atti depositate presso la famiglia segretata per le motivazioni ivi contenute;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale nr. 119 del 06.12.2018;

DATO ATTO che si omettono le generalità sia del minore collocato che della famiglia affidataria ai sensi dell'art. 24 - comma 2 - lettera d - della legge n. 241/90 e dell'art. 8 - comma 5 - lettera d - del DPR 27/06/1992 n. 352, e che tutti gli atti sono conservati - **in termini, motivazioni e provvedimenti dell'A.G. competente** - nelle modalità prescritte dalla legge presso l'Ufficio Servizi Sociali

DATO ATTO che la famiglia affidataria ha esplicitamente assunto tutti gli obblighi di accoglienza, cura e tutela nei confronti del minore;

TENUTO CONTO che, sulla scorta della vigente normativa, il Comune si impegna a:

- garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
- erogare agli affidatari, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso l'affidamento familiare, un contributo mensile variabile in relazione alla tipologia di affidamento come stabilito dalla normativa regionale

RITENUTO pertanto di provvedere assumendo i necessari impegni di spesa e di liquidazione;

RICONOSCIUTA E CONFERMATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.
2. Di impegnare per il pagamento dei contributi alla famiglia ... omissis collocataria del minore l'importo mensile di E. 650,94 al Cap. 19579" pari ad un contributo complessivo di €. 4.556,58 erogato per il periodo 01/01/2021 al 31/07/2021;
3. Di liquidare la suddetta somma a favore della famiglia affidataria di cui al punto precedente;
4. Di accertare la somma complessiva di €. 4.556,58, a carico della Regione Marche, al cap. 1520 del bilancio di previsione 2021/2023;
5. Di dare atto che lo scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai sensi degli art. 42 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 30-07-2021.

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
f.to ARMANDO ALTINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 17-09-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 17-09-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 17-09-2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to Dott. Daniele Nardi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 30-07-2021

Il Responsabile Finanziario
f.to ARMANDO ALTINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
ARMANDO ALTINI